SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 140**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A4705

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 166.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Contributi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti — di seguito denominato Fondo — è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarietà nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore.

4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore.

5. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4 non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato di ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, un numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale accreditamento è consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.

2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.

3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto.

5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione.

6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.

7. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

«Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT».

8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 24 mesi fino a raggiungere l'età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.

2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.

3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della citata legge n. 335 del 1995.

7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 è coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

Art. 4.

Prosecuzione volontaria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.

2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi con apposite tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.

5. La tabella *F* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA
(v. art. 2, comma 4)

Anni	Numero giornate
1° gennaio 1997	1.492
1° gennaio 1998	1.680
1° gennaio 2000	1.900
1° gennaio 2002	2.080

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della costituzione, conferisce al Presidene della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— I commi 22 e 23, lettera *a)*, dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recitano:

«22 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonchè dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensinistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2°, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali ale obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività»;

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 gosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensinistico obbligatorio e complementare) così recita: «1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1:

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, così recita: «18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/95, così recita: «23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

— Il comma 5 dell'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579 (attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2), così recita:

«5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza».

Note all'art. 2

— Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/95, così recita:

«12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

— L'art. 12 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come modificato dal comma 7 del presente articolo, risulta essere il seguente.

«Art. 12. - L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima».

La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1957 ed il 1° gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.

Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.

Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella *A*.

Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1° gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in

possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella *B*, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.

Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'art. 1, comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.

Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.

Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26ª classe della tabella *F* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.

L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non puo essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicuazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreché siano dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.

Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento».

— Il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili».

— Il settimo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, ora sostituito dal presente decreto, così recitava:

«Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella *F*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento».

— Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— L'art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992, è il seguente:

«Art. 12 *(Aliquote di rendimento).* — 1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
Sino al 33 per cento	1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento	1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento	1,10
Oltre il 90 per cento	0,90

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbammento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1».

— I commi 6, 7 e 11 della legge n. 335/1995, così recitano:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzanità deri-

vanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8-10 *(Omissis)*.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

— I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recitano:

«8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».

— Per il testo del comma 12, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.

— I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recitano:

«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del raporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità *una tantum*, all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi».

Nota all'art. 4:

— La tabella *F* allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) ora abrogata, era nel seguente testo:

«CONTRIBUTI BASE PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DOVUTI PER OGNI GIORNATA DI LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Classi di contribuzione	Retribuzione giornaliera		Importo contributi
1ª		Fino a L. 1.067	1,35
2ª	Da L. 1.068	» » 1.667	1,65
3ª	» 1.668	» » 2.100	2,15
4ª	» 2.101	» » 2.517	2,50
5ª	» 2.518	» » 2.933	3,00
6ª	» 2.934	» » 3.500	3,50
7ª	» 3.501	» » 4.100	4,15
8ª	» 4.101	» » 4.717	4,85
9ª	» 4.718	» » 5.317	5,50
10ª	» 5.318	» » 5.917	6,15
11ª	» 5.918	» » 6.617	6,85
12ª	» 6.618	» » 7.350	7,50
13ª	» 7.351	» » 8.050	8,50
14ª	» 8.051	» » 8.750	9,15
15ª	» 8.751	» » 9.450	10,00
16ª	» 9.451	» » 10.150	10,85
17ª	» 10.151	» » 10.850	11,50
18ª	» 10.851	» » 11.550	12,35
19ª	» 11.551	» » 12.333	13,00
20ª	» 12.334	» » 13.200	14,00
21ª	» 13.201	» » 14.167	15,00
22ª	» 14.168	» » 15.217	16,15
23ª	» 15.218	» » 16.267	17,30
24ª	» 16.268	» » 17.483	18,50
25ª	» 17.484	» » 18.883	20,00
26ª	» 18.884	» » 20.300	21,50
27ª	» 20.301	» » 21.683	23,00
28ª	» 21.684	» » 23.083	24,65
29ª	» 23.084	» » 24.483	26.30
30ª	» 24.484	» » 26.033	28,00
31ª	» 26.034	» » 27.583	29,65
32ª	» 27.584	» » 29.133	31,35
33ª	» 29.134	» » 30.700	33,00
34ª	» 30.701	» » 32.250	34,65
35ª	» 32.251	» » 33.800	36,35
36ª	» 33.801	» » 35.350	38,00
37ª	» 35.351	» » 36.917	39,65
38ª	» 36.918	» » 38.467	41,50
39ª	» 38.468	» » 40.017	43,35
40ª	» 40.018	» » 45.000	46,75
41ª	» 45.001	» » 50.000	52,25
42ª	» 50.001	» » 75.000	68,75
43ª	» 75.001	» » 100.000	96,25
44ª	» 100.001	» » 125.000	123,75
45ª	» 125.001	» » 150.000	151,25
46ª	» 150.001	» » 175.000	178,75
47ª	» 175.001	» » 200.000	206,25
48ª	» 200.001	» » 250.000	247,50
49ª	» 250.001	» » 300.000	302,50
50ª	Oltre L. 300.000		337,50».

97G0202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997, n. **167**.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 21 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 21 giugno 1997 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1997.

Conferma del decreto ministeriale 25 novembre 1996 che fissa le modalità e termini di ripresa della riscossione per le somme sospese per effetto degli eventi alluvionali del mese di giugno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1996, n. 281, con il quale sono state disciplinate le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese per gli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, verificatisi nei comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone;

Considerato che è facoltà del Ministro richiedere il parere della commissione consultiva, istituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, parere che stante l'urgenza non e stato possibile acquisire preventivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale 25 novembre 1996;

Considerato che si è ritenuto, comunque, opportuno acquisire il parere della predetta commissione, ancorchè successivamente;

Visto il parere della commissione consultiva, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, emesso nell'adunanza del 4 febbraio 1997, e tenuto conto che la stessa commissione sul provvedimento ministeriale già adottato non ha osservazioni da formulare in punto di legittimità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale del 25 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, è confermato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: VISCO

97A4733

DECRETO 15 maggio 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Lanterna di Genova, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Film Festival di Giffoni Valle Piana - manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1995, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effet-

tuazione della lotteria nazionale della «Lanterna di Genova» della «Giostra della Quintana di Ascoli: Piceno» e del «Film Festival di Giffoni Valle Piana» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al «9° Giro d'Italia a Vela» alla «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» ed al «Film Festival di Giffoni Valle Piana» manifestazione 1997, con inizio il 20 maggio 1997, si concluderà il 27 luglio 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della «Lanterna di Genova» della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» e del «Film Festival di Giffoni Valle Piana» manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 22 luglio 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 27 luglio 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per giochi a Roma per le ore 20 del 24 luglio 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 27 luglio 1997 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 luglio 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le imbarcazioni vincitrici del «9° Giro d'Italia a Vela», con i sestieri vicitori della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» e con i film vincitori del «Film Festival di Giffoni Valle Piana».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie e sarà effettuato inserendo in un'urna i biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi delle imbarcazioni, dei sestieri e dei film sulla base delle rispettive graduatorie ufficiali; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento. L'attribuzione dei premi seguirà la posizione delle imbarcazioni, dei sestieri e dei film risultante dalle graduatorie fornite dalle giurie, iniziando dal biglietto abbinato all'imbarcazione vincitrice del «Giro d'Italia a Vela» alla quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al sestiere vincitore della «Quintana di Ascoli Piceno», il terzo premio al film vincitore del «Film Festival di Giffoni Valle Piana»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra le tre manifestazioni seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più imbarcazioni nella classifica della regata per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra le imbarcazioni classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più imbarcazioni, di più sestieri e di più film per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale delle imbarcazioni, dei sestieri e dei film

giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni, ai sestieri ed ai film in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 23

97A4788

DECRETO 7 giugno 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n.504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 52/97 del 20 maggio 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobi-

listico di Lecco in data 14 maggio 1997 (dalle ore 8 alle ore 13) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.-R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 14 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4732

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie della provincia di Vercelli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dagli aticoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento agli U.P.L.M.O. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va edilizia Santa Cristina S.r.l., con sede a Borgosesia, costituita per rogito Luigi Acquaviva in data 12 maggio 1976, repertorio 10211, registro società n. 2981 tribunale di Vercelli;

2) soc. coop.va edilizia Il Mattone S.r.l., con sede a Vercelli, costituita per rogito Roncarolo Gianpaolo in data 28 febbraio 1989, repertorio 23465, registro società n. 6509 tribunale di Vercelli;

3) soc. coop.va edilizia Erba Voglio S.r.l., con sede a Vercelli, costituita per rogito Roncarolo Gianpaolo in data 28 febbraio 1989, repertorio 23466, registro società n. 6510 tribunale di Vercelli;

4) soc. coop.va edilizia Il Nord S.r.l., con sede a Vercelli, costituita per rogito Roncarolo Gianpaolo in data 28 febbraio 1989, repertorio 23023, registro società n. 6462 tribunale di Vercelli;

5) soc. coop.va edilizia Italia 8 S.r.l., con sede a Vercelli, costituita per rogito Ferrara Maurizio in data 22 aprile 1993, repertorio 2922, registro società n. 7740 tribunale di Vercelli.

Vercelli, 8 maggio 1997

Il direttore. CORRENTE

97A4727

DECRETO 30 maggio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie della provincia di Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. edilizia Pescino a r.l., con sede in S. Margherita Ligure (Genova), costituita per rogito notaio Pier Giorgio Grifoni in data 20 novembre 1971, rep. n. 10088, registro imprese n. 1686, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2058/116872;

2) soc. coop. edilizia Portobello a r.l., con sede in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito notaio Santo Galvagna in data 29 luglio 1971, rep. n. 192535, registro imprese n. 1660, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2045/115309;

3) soc. coop. edilizia Golfo Paradiso a r.l., con sede in Recco (Genova), costituita per rogito notaio Grondona Luigi in data 14 settembre 1964, rep. n. 12578, registro imprese n. 25671, tribunale di Genova, BUSC n. 1692/89391;

4) soc. coop. edilizia Val Turchino a r.l., con sede in Mele (Genova), costituita per rogito notaio Cesare Ghigliotti in data 31 luglio 1964, rep. n. 12545, registro imprese n. 25648, tribunale di Genova, BUSC n. 1679/88774;

5) soc. coop. edilizia Consorzio cooperativo fra cooperative edilizie a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Ettore Seghezza in data 13 gennaio 1964, rep. n. 31635, registro imprese n. 25410, tribunale di Genova, BUSC n. 1618/83907;

6) Soc. coop. edilizia Valle Ligure a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Riccardo Ridella in data 24 giugno 1975, rep. n. 691, registro imprese n. 31192, tribunale di Genova, BUSC n. 2279/139721;

7) soc. coop. edilizia Il Pianeta a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Renzo Bocchiardo in data 20 marzo 1973, rep. n. 29489, registro imprese n. 29605, tribunale di Genova, BUSC n. 2125/123891;

8) soc. coop. edilizia Cupido a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 11 marzo 1975, rep. n. 34585, registro imprese n. 31068, tribunale di Genova, BUSC n. 2291/140242;

9) soc. coop. edilizia Mercurio a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 6 marzo 1975, rep. n. 34550, registro imprese n. 31069, tribunale di Genova, BUSC n. 2290/140241;

10) soc. coop. edilizia Orione a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 28 febbraio 1975, rep. n. 34540, registro imprese n. 31066, tribunale di Genova, BUSC n. 2289/140240;

11) soc. coop. edilizia Pontasso a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Giuseppe Moro in data 10 luglio 1975, rep. n. 81267, registro imprese n. 31281, tribunale di Genova, BUSC n. 2298/140704.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il dirigente: PAGLIALONGA

97A4804

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 giugno 1997.

Proroga dei termini di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, che prevede azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto del 5 ottobre 1996, n. 706, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto che, ai sensi degli articoli 6 e 14 del predetto decreto, il primo termine per la presentazione delle domande di agevolazioni è fissato al 23 giugno 1997, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che da parte di molte regioni, nonchè di organismi pubblici e privati preposti alla informazione ed assistenza alle imprese nel territorio, è stata fatta presente la difficoltà di provvedere nel termine troppo ristretto di sessanta giorni ad una corretta e capillare diffusione sul territorio della normativa di attuazione, nonché all'allestimento di adeguati servizi di sostegno a favore delle interessate, in modo da poter svolgere, anche quel necessario ruolo di sollecitazione ed animazione del contesto socio-economico di riferimento;

Tenuto conto altresì che l'azione divulgativa e di assistenza costituisce uno dei presupposti imprescindibili dell'efficacia degli interventi previsti dalla legge n. 215/1992, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 12 della legge stessa, che chiama le Regioni all'attuazione di programmi informativi e di sostegno in ordine alle attività agevolate, prevedendo all'uopo specifici aiuti finanziari;

Ritenuta l'opportunità di consentire che la predetta attività sia posta in essere, al fine di garantire il pieno rispetto di principi informatori della stessa legge n. 215/1992;

Decreta:

Il primo termine per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, fissato dagli articoli 6 e 14 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, è prorogato al 31 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1997

Il Ministro: BERSANI

97A4803

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 marzo 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1993, relativo alla tabella IX-*ter* dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in ordine all'afferenza del suddetto diploma universitario alle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste e Bologna, sede di Forlì;

Considerato che l'Associazione italiana traduttori e interpreti, invitata ad esprimere il proprio parere, non lo ha fatto nel termine indicato;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 11 novembre 1993;

Decreta:

Il secondo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 11 novembre 1993, relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario per traduttori e interpreti - tabella IX-*ter*, è integrato nel senso che possono rilasciare il suddetto diploma universitario anche le scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste e Bologna, sede di Forlì.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 31

97A4739

DECRETO 28 aprile 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore psicologico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, deteminazioni degli atti amminisrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 12 settembre, 24 ottobre 1996 e 24 gennaio 1997;

Sentito l'ordine degli psicologi;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/9, la tabella XLV/10, recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzaione del settore psicologico;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi dispecializzazione:

diploma di specializzazione in psicologia del ciclo di vita;

diploma di specializzazione in psicologia della salute;

diploma di specializzazione in valutazione psicologica.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/9 annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/10 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore psicologico, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/10 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regisrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n 60

ALLEGATO

Tabella XLV/10

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE
DEL SETTORE PSICOLOGICO

Art. 1. — Al settore psicologico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

psicologia del ciclo di vita;

psicologia della salute;

valutazione psicologica.

Art. 2. — Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita.

È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di (..... ..).

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;

intervento psicologico nei contesti scolastici.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diversi fasi del ciclo di vita nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi dello sviluppo o portatori di handicap, utilizzando competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Limitatamente all'indicazione degli indirizzi «Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia», «Intervento psicologico nei disturBi dello sviluppo e negli handicap», «Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano», il titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate. Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in (...) per ciascun anno di corso, per un totale di (...) specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti (...) e le facoltà di (...).

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi.

Le materie di insegnamento e le attività pratiche guidate sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo biennio; per il successivo biennio differiscono a seconda dell'indirizzo scelto (come specificato nell'art. 6).

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al secondo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo biennio, comune agli indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

modelli di intervento psicoterapeutico

neuropsicologia dello sviluppo

psicologia degli ambienti educativi e lavorativi

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento

psicologia del ciclo di vita

psicologia dell'adolescenza

psicologia dell'infanzia

psicologia della famiglia

psicologia e psicopatologia del linguaggio

psicopatologia dello sviluppo

tecniche del colloquio e dell'intervista

tecniche di esame della personalità in età evolutiva

tecniche psicometriche

teorie e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita

Per il secondo biennio, che si articola in quattro indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica, sociale e professionale

consulenza e intervento sulle problematiche familiari

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie

consulenza psicologica agli insegnanti e ai rieducatori

consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia

consulenza psicologica all'adolescente

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità

consulenza psicologica nelle istituzioni

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'adulto e per l'anziano

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'apprendimento

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio

diritto di famiglia e legislazione minorile

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo

legislazione e organizzazione scolastica

metodologie e tecniche dell'intervento formativo

neurofisiologia dell'invecchiamento

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici e socio-sanitari

organizzazione e legislazione dei servizi socio-sanitari

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsicologici dell'età adulta e anziana

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano

psicodinamica della devianza minorile e tecniche d'intervento psicologico

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico

psicologia dei gruppi e dell'associazionismo

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione

psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare

psicologia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico

psicologia dell'educazione sessuale

psicologia dell'età adulta e anziana

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale

psicologia della comunicazione verbale, non verbale ed espressiva

psicologia dei processi di alfabetizzazione

psicopatologia dell'apprendimento

psicopatologia dell'età adulta e anziana

psicopatologia della coppia e della famiglia

psicopatologia della letto-scrittura e del calcolo e tecniche di intervento

psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e anziana

tecniche di intervento negli handicap gravi

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento

tecniche di intervento psicologico nella malattia in età evolutiva

tecniche di osservazione del comportamento nei contesti scolastici

tecniche di psicoterapia

tecniche di psicoterapia nell'adolescenza

tecniche di psicoterapia nell'infanzia

tecniche di riabilitazione cognitiva (linguaggio, memoria, attenzione)

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo

tecniche di valutazione e di intervento psicologico nella coppia e nella famiglia

tecniche di valutazione nella scuola

teorie della motivazione scolastica

Per il primo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 2 corsi

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 3 corsi

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

Per il secondo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi

M10C/M11A - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 3 corsi

M11E - Psicologia clinica, 1 corso

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

Indirizzo: *Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia.*

Terzo anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 2 corsi

M11D - Psicologia dinamica, 2 corsi

M11E - Psicologia clinica, 1 corso

N01X - Diritto privato, 1 corso

Quarto anno:

M11D - Psicologia dinamica, 5 corsi

M11E - Psicologia clinica, 2 corsi

Indirizzo: *Intervento psicologico nei disturbi dello Sviluppo e negli handicap.*

Terzo anno:

F19B - Neuropsichiatria infantile, 2 corsi

M10A - Psicologia generale, 2 corsi

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

M11A/M09E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Pedagogia speciale, 1 corso

Quarto anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso

M10A - Psicologia generale, 1 corso

M10B/F19B - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Neuropsichiatria infantile, 1 corso

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 2 corsi

M11D Psicologia dinamica, 1 corso

M11D/M11E - Psicologia dinamica - Psicologia clinica, 1 corso

Indirizzo: *Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano.*

Terzo anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

M11E - Psicologia clinica, 1 corso

M10A/M10B - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso

Quarto anno:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

M11E - Psicologia clinica, 3 corsi

M11B/M11D - Psicologia sociale - Psicologia dinamica, 1 corso

M11D/M11E - Psicologia dinamica/Psicologia clinica 1 corso

Indirizzo: *Intervento psicologico nei contesti scolastici.*

Terzo anno:

M09A - Pedagogia generale, 1 corso

M10A - Psicologia generale, 1 corso

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 5 corsi

Quarto anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M09A/M11A - Pedagogia generale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M09F/M11A - Pedagogia sperimentale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11A/M11C - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M11A/M11E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia clinica, 1 corso

N09X - Istituzioni di diritto pubblico, 1 corso

La ripartizione degli argomenti di studio e dei relativi corsi negli anni è puramente orientativa. Il consiglio della scuola può introdurre modifiche, ove le ritenga opportune.

Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve aver superato gli esami annuali, i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia, i seguenti atti specialistici:

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico per il bambino, l'adolesente e la famiglia:*

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con bambini e/o con pazienti in età evolutiva;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti, nelle diverse fascie di età;

c) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

d) 30 psicòdiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap:*

a) effettuazione di un minimo dl 50 ore di sedute osservative con pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dell'apprendimento, disturbi cognitivi, neuropsicologici ed emotivo-relazionali;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 pazienti;

c) 20 colloqui con i genitori o gli insegnanti per l'inquadramento diagnostico del paziente;

d) 50 psicodiagnosi di pazienti di diversa età e diversa condizione clinica.

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano:*

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative di valutazione cognitiva e neuropsicologica nell'anziano;

b) valutazione cognitiva di almeno 10 anziani;

c) valutazione neuropsicologica di 2 casi di demenza senile;

d) 20 ore di intervento per il recupero delle funzioni cognitive e presa in carico di due casi di riabilitazione delle funzioni cognitive.

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico nei contesti scolastici* non si propongono contenuti specialistici per le attività pratiche.

Art. 3. — Scuola di specializzazione in psicologia della salute.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere nelle organizzazioni, nelle comunità, nei gruppi e verso singoli individui, interventi di:

promozione e mantenimento della salute;

prevenzione e trattamento della malattia;

analisi e miglioramento dei sistemi di tutela della salute e di elaborazione delle politiche della salute;

utilizzando le competenze e le tecniche proprie della professione dello psicologo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia della salute.

La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di Corso prevede 800 ore suddivise tra insegnamento formale, laboratorio ed esperienze pratiche guidate.

Il numero degli allievi che la scuola è in grado di accettare sulla base delle attrezzature e strutture disponibili è fissato in ... unità per anno di corso e per un totale di ... unità per l'intero corso.

Concorrono al funzionamento della scuola .... i dipartimenti ...., e le facoltà ....

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola laurea i laureati in psicologia in possesso della abilitazione all'esercizio della professione.

Il processo formativo si articola in tre diverse modalità didattiche:

a) corsi teorico-metodologici, per un totale di 210 ore da ripartire a cura del consiglio della scuola. Scopo dei corsi è di fornire ai partecipanti una precisa identità scientifico professionale curando particolarmente lo sviluppo dei raccordi tra teoria e pratica;

b) laboratori, per un totale di 200 ore annue da ripartire a cura del consiglio della scuola. La funzione dei laboratori è di sviluppare l'apprendimento di competenze teorico-tecniche interdisciplinari, con particolare attenzione al controllo della propria condotta professionale e all'uso della propria persona come strumento di intervento;

c) esperienze pratiche guidate, per un totale di 390 ore annue. Scopo di tali esperienze sarà di facilitare la connessione dei contenuti formativi della scuola con gli ambiti di applicazione e di personalizzare, quanto possibile, i singoli processi di apprendimento. Tutto ciò verrà in particolare garantito dalla attuazione di progetti di ricerca-intervento.

La scuola comprende 5 aree di insegnamento:

a) propedeutico-metodologica;

b) promozione della salute e del benessere, psicologia di comunità;

c) prevenzione ed epidemiologia;

d) aspetti psicologici e psico-sociali della gestione delle organizzazioni sanitarie;

e) clinica psicologica, psicoterapia, counseling e riabilitazione.

I corsi teorico-metodologici del primo anno ammontano a 210 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M10B ad es. Psicobiologia
* M10C ad es. Modelli epistemologici della psicologia
  Metodologia della ricerca psicosociale
  Metodologia della ricerca-intervento
  Psicometria e teoria della misura
  Tecniche dell'intervista e del questionario
* M11D ad es. Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo
* M05X ad es. Antropologia della salute

I corsi teorico-metodologici del secondo anno ammontano a 210 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M11A ad es. Ciclo di vita e salute
* M11B ad es. Psicologia di comunità
* M11C ad es. Promozione del benessere e salute
  Gestione dei gruppi
* M11F ad es. Psicologia della salute
  Stress e gestione dello stress
* Q05A ad es. Sociologia della salute

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 210 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M10B ad es. Neuropsicoendocrinoimmunologia
* M11C ad es. Analisi del processo formativo
  Valutazione degli interventi e certificazione
* M11D ad es. Psicodiagnostica e trattamento diagnostico
  Teoria e tecnica del colloquio psicologico
* M11E ad es. Psicofisiologia clinica
  Psicopatologia generale
  Psicoterapia e counseling

I corsi teorici-metodologici del quarto anno ammontano a 210 ore, da ripartire a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10A ad es. Psicologia della comunicazione

M11B ad es. Qualità della vita ed ambiente urbano

M11C ad es. Processi organizzativi e benessere
Psicologia economica e salute

M11E ad es. Psicologia delle tossicodipendenze
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione

F01X ad es. Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari

F22A ad es. Epidemiologia e prevenzione

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso le strutture ed i servizi che saranno identificati dal consiglio della scuola.

La frequenza complessiva di 800 ore annue, comprendente le 200 ore annue per i laboratori e le 390 ore annue per le esperienze pratiche guidate, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi conseguiti per sostenere gli esami annuali e finali.

L'esame teorico-pratico, che gli specializzandi devono sostenere al termine di ciascun anno, verte su tutte le materie previste dal precedente punto 10, nonché sui laboratori e le attività pratiche previste dal consiglio della scuola. Per essere ammesso a sostenere l'esame annuale, lo specializzando deve avere frequentato almeno tre quarti delle lezioni, dei laboratori e delle attività pratiche previste per l'anno a cui è iscritto.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Art. 4. — Scuola di specializzazione in Valutazione psicologica.

La scuola si articola in quattro seguenti indirizzi:

a) valutazione e formazione;

b) valutazione e consulenza di orientamento;

c) valutazione e consulenza alla persona;

d) valutazione computerizzata.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere valutativo e psicodiagnostico, in ambito individuale e di gruppo, in istituzioni di vario tipo, su soggetti «normali» o devianti dalla norma, con competenze proprie della professionalità psicologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Valutazione psicologica, indirizzo *a)* valutazione e formazione, *b)* valutazione e consulenza di orientamento, *c)* Valutazione e consulenza alla persona, *d)* valutazione computerizzata.

La scuola ha la durata di quattro anni e prevede frequenza obbligatoria. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato inizialmente in .... per ciascun anno di corso, per un totale di .... specializzandi.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento i dipartimenti di scienze e discipline psicologiche.

Sono ammessi alle prove, per ottenere le iscrizioni, i laureati in psicologia. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese. Per l'iscrizione alla scuola è inoltre richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. È ammessa l'iscrizione *sub condicione* purché l'esame di abilitazione professionale sia superato anteriormente al sostenimento degli esami del primo anno.

Gli esami annuali terranno conto del rendimento in tutte le discipline. L'iscrizione al biennio di indirizzo è condizionata a una valutazione positiva da parte del collegio dei docenti del livello di formazione complessivamente raggiunto dal candidato.

Le aree di insegnamento e di tirocinio professionale sono così articolate:

a) un biennio di base;

b) un biennio specifico per ciascun indirizzo.

Di anno in anno la scuola valuta quali indirizzi saranno attivati.

Il consiglio della scuola può stabilire contestualmente alla decisione di attivazione dei singoli *curricula*, l'attivazione di discipline complementari ritenute rilevanti per gli indirizzi attivati.

Gli insegnamenti sono articolati come segue:

BIENNIO DI BASE

I corsi tecnico-metodologici del primo anno ammontano a 280 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M10A, p. es. Processi cognitivi e affettivi di base rilevanti per la valutazione
  Norme deontologiche nella valutazione.

* M10C, p. es. Modelli di misurazione psicologica e analisi multivariata
  Valutazione mediante test cognitivi collettivi, di livello e multifattoriali

* M11D, p. es. Teorie fattoriali dell'intelligenza e della personalità

Le attività pratiche guidate, per complessive 520 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del secondo anno ammontano a 280 ore, da ripartire, a cura del Consiglio della Scuola tra i seguenti settori:

* M10C, p. es. Uso di package statistici, tecniche di trasformazione dei punteggi e interrogazione di banche dati
  Sistemi esperti per la valutazione e tecniche di simulazione giocata

* M11B, p. es. Modelli di apprendimento e di comunicazione nelle organizzazioni e comunità

* M11D, p. es. Valutazione mediante questionari di personalità e scale di atteggiamenti
  Principali nosografie psicopatologiche

Le attività pratiche guidate per complessive 520 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO «VALUTAZIONE E FORMAZIONE»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M11C, p. es. Tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari
  Modelli e tecniche di valutazione del potenziale
  Modelli di sviluppo organizzativo e analisi delle richieste d'intervento di formazione
  Metodologie di progettazione ed erogazione degli interventi di formazione

* M11B, p. es. Tecniche di rilevazione e analisi dell'interazione sociale

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del Consiglio della Scuola tra i seguenti settori:

* M11C, p. es. Valutazione degli interventi
  Realizzazione di materiali e supporti tecnologici per la formazione
  Metodologie di reclutamento, analisi delle mansioni e modelli di selezione del personale

* M11B, p. es. Osservazione di situazioni simulate rilevanti

* M11D, p. es. Test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO «VALUTAZIONE E CONSULENZA DI ORIENTAMENTO»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M09F, p. es. Pianificazione e gestione degli interventi di orientamento in contesti scolastici

* M11C, p. es. Tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari
  Modelli e tecniche di valutazione del potenziale

* M11D, p. es. Teorie e modelli di orientamento e di consulenza psicologica personale
  Questionari d'interessi e valori professionali

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M11C, p. es. Valutazione degli interventi
  Analisi del mercato del lavoro

* M11D, p. es. Test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti
  Test tematici individuali e collettivi
  Elaborazione dei risultati e comunicazione alla persona/organizzazione

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO «VALUTAZIONE E CONSULENZA ALLA PERSONA»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M10C, p. es. Test individuali cognitivi: teoria e pratica

* M11C, p. es. Tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari
  Modelli e tecniche di valutazione del potenziale

* M11D, p. es. Test tematici individuali e collettivi
  Test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola tra i seguenti settori:

* M10C, p. es. Pianificazione di interventi preventivi su collettività non patologiche

* M11C, p.es. Valutazione degli interventi

* M11D, p. es. Tecniche proiettive
Pianificazione di interventi su collettività patologiche
Sintesi e comunicazione dei risultati a individui

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO «VALUTAZIONE COMPUTERIZZATA»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M10A, p. es. Teorie della decisione e dell'informazione

* M10C, p. es. Analisi dei dati qualitativi e personalizzazione di routines
Uso di sistemi adattivi nell'analisi dei dati

* M11C, p. es. Tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari
Modelli e tecniche di valutazione del potenziale

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

* M10C, p. es. Valutazione e progettazione di interfacce utente
Programmi di analisi automatizzata di test

* M11C, p. es. Valutazione degli interventi

* M11D, p. es. Test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti
Programmazione computerizzata di interventi specifici di recupero

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso le strutture ed i servizi che saranno identificati dal consiglio della scuola.

La frequenza complessiva di 800 ore annue, comprendente la frequenza ai corsi teorico-metodologici per il monte orario sopra indicato e la partecipazione alle attività pratiche guidate, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un curriculo formativo ottimale.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi conseguiti.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A4696

DECRETO 7 maggio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in relazioni pubbliche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992, relativo alla tabella XXXVII dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in relazioni pubbliche;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in ordine all'afferenza del suddetto corso di laurea anche alla facoltà di scienze della comunicazioni e dello spettacolo;

Riconosciuta la necessità di modificare il suddetto decreto ministeriale 25 luglio 1991;

Decreta:

Il secondo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992, relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico della laurea in rela-

zioni pubbliche - tabella XXXVII è integrato nel senso che può rilasciare la suddetta laurea anche la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n 1 Università e ricerca, foglio n. 31

97A4740

DECRETO 3 giugno 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Isabelle Baugè;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licence» e «Maitrise» in lettere moderne e il «Doctorat» in letteratura e civiltà francese, conseguiti in Francia dalla dott.ssa Isabelle Baugè, nata a Laval (Francia) il 3 giugno 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il direttore: CIVELLO

97A4736

DECRETO 3 giugno 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Karl Gerhard Hempel;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Magister Artium» in archeologia classica, filologia greca e filologia latina e di dottorato, conseguiti in Germania dal dott. Karl Gerhard Hempel, nato a Munster (Germania) il 25 maggio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il direttore: CIVELLO

97A4735

DECRETO 3 giugno 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di un durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Prersidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Nuria Garcia Pascua;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado en Ciencias (Quimicas)» e di «Doctorado» in chimica, conseguiti in Spagna dalla dott.ssa Nuria Garcia Pascua, nata a Madrid l'11 luglio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il direttore: CIVELLO

97A4734

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 giugno 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 1.000 milioni di franchi svizzeri, della durata di sette anni, al tasso di interesse fisso del 3,25%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emissione, sui mercati internazionali, di un prestito obbligazionario denominato in franchi svizzeri, per l'ammontare di 1.000 milioni di franchi svizzeri, della durata di sette anni, a tasso fisso;

Vista la proposta della Direzione generale del tesoro del 3 giugno 1997;

Considerato che l'offerta della Credit Suisse Firts Boston in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito, nonché in funzione dell'elevata conoscenza del mercato del franco svizzero;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 1.000 milioni di franchi svizzeri;

durata: 7 anni;

prezzo: 102,25%;

tasso di interesse annuo: 3,25%, pagabile posticipatamente a partire dal 1° luglio 1998;

commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2,5%;

decorrenza: 1° luglio 1997;

scadenza: 1° luglio 2004;

netto ricavo: 997.500.000 franchi svizzeri.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da un certificato globale al portatore rappresentativo di titoli al portatore del valore nominale di 5.000 franchi svizzeri ciascuno, o multiplo di tale valore.

I titoli saranno quotati presso lo Swiss Electronic Stock Exchange.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 1° luglio 1997.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base della quotazione lira/franco svizzero di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 1° luglio 2004.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Credit Suisse First Boston per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Credit Suisse First Boston che potrà retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione del 2,5% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Il Tesoro riconoscerà, altresì, alla Credit Suisse First Boston, il primo luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1998 fino al 1° luglio 2004, una commissione dello 0,01%, da calcolare sull'ammontare della quota interessi, nonché una commissione dello 0,01% da calcolare sull'importo nominale del prestito che verrà corrisposta il 1° luglio 2004, ovvero in coincidenza con il rimborso del medesimo.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito, saranno regolati con separato decreto.

Qualora il giorno di pagamento per interessi o rimborso del capitale scada in un giorno non lavorativo nelle città indicate nell'accordo di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento stesso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in franchi svizzeri a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2004, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2004 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4817

DECRETO 10 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 22 aprile 1997, 9 e 22 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobe 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 aprile 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 11 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4818

DECRETO 10 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visti i propri decreti in data 9 e 22 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 11 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 9 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4819

DECRETO 11 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 12 e 26 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della duarata di sette anni, con godimento 1° maggio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 51.750.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanzaiario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4820

DECRETO 11 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 26 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 17 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 60.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4821

DECRETO 11 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del g orno 17 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 78.125.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4822

DECRETO 11 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Considerato che il 16 giugno 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 16 giugno 1990/1997 emessi con decreto ministeriale del 6 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 11 e 23 aprile, 12 e 26 maggio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12,50% - 16 giugno 1990/1997, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 9.078.600.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 16 giugno 1997, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 giugno 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciannovesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 18 al 20 giugno 1997.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1997; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per centotrentasette giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed

il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominate dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 50.625.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4852

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 1997.

Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per

l'attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l'attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;

Visto il decreto ministriale 28 febbraio 1997 con il quale è stata data attuazione al citato comma 14;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito di ricorsi prodotti dalla regione Lombardia e dalla Federazione sindacale medici dirigenti (FESMED), con ordinanze in data 9 giugno 1997, ha sospeso l'esecutività del predetto decreto, osservando che lo stesso regola «aspetti ed attività che esulano dall'attribuzione di legge»;

Ritenuto che — salvo ed impregiudicato l'esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso le anzidette pronunce — appare comunque incontestabile la competenza del Ministro della sanità a disciplinare con il decreto di cui al ricordato art. 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12 della stessa legge, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché lo svolgimento dei consulti e delle consulenze;

Ritenuta la necessità di evitare che le ricordate decisioni, determinando una lacuna normativa, possano ingenerare dubbi circa l'obbligatorietà di un regime della professione medica nelle strutture pubbliche imposto direttamente dalla legge, così compromettendo il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore;

Ritenuto, pertanto, in attesa dell'esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato e della decisione del merito da parte del tribunale amministrativo regionale, di disciplinare alcuni specifici aspetti attuativi del predetto art. 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, al fine di salvaguardare il processo di realizzazione del sistema di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, così come prevista dalla stessa legge n. 662 del 1996 in avanzata fase di attuazione in tutto il territorio nazionale;

Visti i commi 10, 11, 11-*bis* e 12, dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, in ragione dell'urgenza, di prescindere dal sentire le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 5 a 19 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i direttori generali delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali attivano ed organizzano, entro e non oltre il 30 giugno 1997, l'attività libero-professionale intramuraria per il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi).

2. La comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dai commi 8 e 11 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 1997.

3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché le istituzioni ed enti pubblici che svolgono attività sanitaria ed applicano già al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, attivano ed organizzano l'attività intramuraria entro la predetta data del 30 giugno 1997, previo adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.

2. Fino all'entrata in vigore della predetta disciplina e salvo ed impregiudicato l'esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato e la decisione del merito del tribunale amministrativo regionale sui ricorsi in premessa indicati, le consulenze sono svolte secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed i controlli del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità sono effettuati dai servizi ispettivi delle aziende secondo i propri ordinamenti, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 264

97A4855

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione della perizia di variante e proroga della convenzione n. 307/88. Completamento infrastrutture viarie agglomerato industriale nord Città S. Angelo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 307/88 stipulata in data 11 aprile 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio ASI Valle del Pescara regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori del completamento infrastrutture viarie agglomerato industriale nord di Città S. Angelo (Pescara);

Vista la nota n. 2983 del 25 settembre 1996 con la quale il Consorzio ASI Valle del Pescara ha chiesto l'approvazione di una perizia di variante per estendimento funzionale dell'opera ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/95;

Vista la relazione del nucleo ispettivo del 17 ottobre 1996, dalla quale risulta che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere previste nella perizia di variante;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione in data 27 gennaio 1997 sulla predetta perizia di variante e sulla proroga dei termini convenzionali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 307/88 come specificato nella nota n. 2983 del 25 settembre 1996, citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato;

3) di prorogare il termine di scadenza della convenzione di diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori ed esprop.	6.174	5.267	5.752
Imprevisti	266	1.173	688
Lievitazione prezzi	—	—	—
Spese generali	741	741	741
I.V.A.	1.241	1.241	1.241
Totale . . .	8.422	8.422	8.422

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 216

97A4744

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Riprogrammazione dei fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986. Regione Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 9, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la delibera di giunta regionale n. 420 del 21 settembre 1995 con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale è stata assegnata in via programmatica alla regione Sicilia la somma complessiva di lire 148,618 miliardi a valere sulla disponibilità del predetto fondo ex art. 19, al quale sono affluite le risorse rinvenienti dai finanziamenti *ex lege* n. 64/1986 successivamente revocati;

Considerato che tale deliberazione, nel ripartire la predetta somma di lire 148,618 miliardi fra i vari interventi da realizzare, ha altresì subordinato l'effettiva erogazione delle risorse alla presentazione della relativa progettazione esecutiva da parte della regione stessa al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e dell'attivazione occupazionale diretta ed indiretta;

Considerato che nel marzo, settembre e novembre 1996 e marzo 1997 la regione Sicilia ha inviato la documentazione riguardante le opere per la costruzione della strada comunale esterna Gulfi-Bonavia-Giacchetto completamento tra s.s. 122 - s.s. 410 dir. e la s.s. 123, 2° lotto (comune di Canicattì) e il progetto di insediamento artigianale (comune di Giarre) dichiarando, altresì, l'immediata cantierabilità delle opere;

Viste le relazioni n. 8/518 e n. 8/519 del 16 aprile 1997 del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici relative all'impatto socio-economico ed occupazionale dei suddetti interventi;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono ammessi a finanziamento, a carico del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa, i seguenti interventi:

comune di Canicattì: costruzione strada comunale esterna Gulfi-Bonavia-Giacchetto completamento fra s.s. 122 - s.s. 410 dir. e la s.s. 123, 2° lotto lire 11.220 milioni;

comune di Giarre: progetto di insediamento artigianale: lire 27.000 milioni.

2. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza sullo stato di attuazione degli interventi.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217

97A4745

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un vallo paramassi e difese paravalanghe da parte del genio civile di Como. (Deliberazione n. VI/24242).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 giugno 1996 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del genio civile per la realizzazione di vallo paramassi e difese paravalanghe;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Abbadia Lariana, mappali numeri 1668, 1669, 1670, 1673, 1674, 1983, 2185, 3190, 1385, 1392, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di vallo paramassi e difese paravalanghe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4650

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Acquanegra sul Chiese, dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di accesso stradale al P.L. in fregio alla s.s. Asolana da parte del sig. Vecchi Maurizio. (Deliberazione n. VI/25973).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Vecchi Maurizio per la realizzazione di accesso stradale al P.L. in fregio alla s.s. Asolana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *c)*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova), mappale 24, foglio n. 2 dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di accesso stradale al P.L. in fregio alla s.s. Asolana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 16, individuato con la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 marzo 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di accesso carraio sito in località «Acquafredda» da parte della sig.ra Bergamini Noemi. (Deliberazione n. VI/27071).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Pasturo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Bergamini Noemi per la realizzazione di accesso carraio in località Acquafredda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto rettorale 16 luglio 1980;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappali 1127 - 2117 relativamente all'area interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di accesso carraio in località Acquafredda;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso sita in località «Frac» da parte del sig. Castelletti Alfonso. (Deliberazione n. VI/27060).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Pasturo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Castelletti Alfonso per la realizzazione di strada di accesso;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto rettorale 16 luglio 1980;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappale 2650 relativamente all'area interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso in località Frac;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una legnaia in località «Monte Bacciarino» da parte del sig. Zanatta Renzo. (Deliberazione n. VI/27058).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 10 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Zanatta Renzo per la realizzazione di una legnaia in località Monte Bacciarino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 6 aprile 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Maria Rezzonico (Como), mappale 19041 - 351 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una legnaia in località Monte Bacciarino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la deliberazione di giunta reginale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4648

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1996;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 821 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo «Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia» del vigente statuto:

Art. 1. — È costituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Pavia (sede di Varese). La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie dell'apparato locomotore, in particolare riguardo alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia - sede di Varese; dell'Istituto policattedra di clinica ortopedica e traumatologica (sede amministrativa della scuola) e quelle dell'ospedale multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 302 specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

TABELLA *A*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistèmazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana
E09A Anatomia umana
E10X Biofisica medica
F01X Statistica medica
F04B Patolgia clinica
F06A Anatomia patologica

B. Area di biomatematica e meccanica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica in ortopedia traumatologia.

Settori: K05 Informatica
F01X Statistica medica
I26A Bioingegneria meccanica
I15F Ingegneria chimica biotecnologica

C. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in ortopedia e traumatologia.

Settori: F04B Patologia clinica
F06A Anatomia patologica
F16A Malattie dell'apparato locomotore
F08A Chirurgia generale
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

D. Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore
F08A Chirurgia generale

E. Area delle malattie dell'apparato locomotore.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialsitici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore
F16B Medicina fisica e riabilitazione

F. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza, con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore
F08A Chirurgia generale
F21X Anestesiologica
F22B Medicina legale

Art. 9. — L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno.

Area propedeutica (ore 150):

E06A	Fisiologia umana	ore 30
E09A	Anatomia umana	» 30
E10X	Biofisica medica	» 20
F01X	Statistica medica	» 20
F04B	Patologia clinica	» 20
F6A	Anatomia patologica	» 30

Area di biomatematica e meccanica (ore 50):

K05B	Informatica	ore 20
F01X	Statistica medica	» 10
I26A	Bioingegneria meccanica	» 10
I15F	Ingegneria chimica biotecnologica	» 10

II Anno.

Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica (ore 200):

F04B	Patologia clinica	ore 30
F06A	Anatomia patologica	» 30
F16A	Malattie dell'apparato locomotore	» 50
F08A	Chirurgia generale	» 50
F18X	Diagnostica per immagini e radioterapia	» 40

III Anno.

Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni (ore 200):

F16A	Malattie dell'apparato locomotore	ore 100
F08A	Chirurgia generale	» 100

IV Anno.

Area delle malattie dell'apparato locomotore (ore 200):

F16A	Malattie dell'apparato locomotore	ore 140
F16B	Medicina fisica e riabilitazione	» 60

V Anno.

Area delle emergenze medico chirurgiche (ore 200):

F16A	Malattie dell'apparato locomotore	ore 80
F08A	Chirurgia generale	» 40
F21X	Anestesiologica	» 30
F22B	Medicina legale	» 30

Art. 10. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

Istituto policattedra di ortopedia e traumatologia.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.

Art. 11. — Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in ortopedia e traumatologia secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12. — Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13. — Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il

consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve documentare di aver frequentato e svolta la relativa attività nel modo seguente:

per almeno mezza annualità in reparto di chirurgia generale;

aver svolto turni di tirocinio in attività di: corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, ecc.;

aver eseguito:

I - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II - almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III - almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi della applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti) dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Pavia, 19 maggio 1997

Il rettore

97A4596

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 6 giugno 1997, n. D.G. 56/1997.

Decreto ministeriale 15 maggio 1997. Recepimento direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 335 del 24 dicembre 1996. Disposizioni applicative concernenti la formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

Ai dirigenti coordinatori

Ai centri prova autoveicoli

Agli uffici provinciali M.C.T.C.

All'assessorato ai trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti

Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile

Alla provincia auotnoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti

Al Ministero dell'interno - Direzione generale P.S. - Direzione generale protezione civile

Al Ministero della difesa: Esercito, Marina, Aeronautica

Allo stato maggiore Esercito - Ufficio movimenti e trasporti

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla presidenza della giunta regionale della Sicilia

Alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta

Alla presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia

Alla presidenza della giunta regionale della Sardegna

Alle prefetture della Repubblica

Alla presidenza delle giunte regionali a statuto ordinario

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alle associazioni autotrasportatori

Alle Confcommercio

Alla Confederazione nazionale arigianato

Alla Federchimica

All'Associazione italina commercio chimico

All'Assogasliquidi

All'Assogpl

All'Unasca

Alla Federtaai

All'Asiac

Con il decreto ministeriale 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, viene recepita e trasposta in norma nazionale la direttiva in oggetto. Tale direttiva — che sostanzialmente adotta le modificazioni agli allegati *A* e *B* dell'A.D.R. entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997 — ridefinisce gli allegati *A* e *B* alla direttiva 94/55/CE come costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (vedere il decreto ministeriale 4 settembre

1996) e al testo di modifica relativo all'anno 1997 sopra definito, che, allegato al citato decreto ministeriale 15 maggio 1997 ne costituisce parte integrante.

Si precisa che gli emendamenti in questione, come detto in precedenza, sono entrati in vigore dal 1° gennaio 1997 e in virtù di quanto previsto al marginale 2011 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996 trovano piena applicazione dal 1° luglio 1997. Si raccomanda una attenta lettura degli emendamenti in questione al fine di individuare quelle modifiche che interessano l'attività di ciascun utente comunque coinvolto nel settore del trasporto di merci pericolose su strada.

Particolarmente innovativa ed importante appare la nuova normativa relativa alla formazione professionale dei conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Giusto quanto previsto dall'art. 2 del decreto in oggetto, a seguito dell'abrogazione della direttiva 89/684 CE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55 CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571, concernente il regolamento di attuazione della sopracitata direttiva 89/684 CE riguardante la formazione pofessionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

Restano conseguentemente abrogate tutte le disposizioni emanate ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992 non espressamente richiamate nel decreo ministeriale 15 maggio 1997.

Le nuove disposizioni riguardanti le nuove procedure per la formazione dei conducenti in questione sono contenute nell'allegato alla presente circolare che ne costituisce parte integrante.

Il direttore generale
della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
BERRUTI

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE.

A partire dal 1° luglio 1997 le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada sono quelle contenute nell'appendice B4 (allegato 1) (marginali 240100-240500) dell'allegato *B* al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi adeguamenti e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 15 maggio 1997 (allegato 2) che si uniscono in copia per opportuna conoscenza.

Si enunciano di seguito i principali aspetti innovativi:

1) conducenti dei veicoli che necessitano del certificato di formazione professionale - C.F.P. - (marg. 10315 commi 1, 2 e 3 - Allegato 3), (marg. 11315 commi 1 e 2 - Allegato 4), (marg. 71315 commi 1, 2 e 3 - Allegato 5).

Si allega lo stralcio delle disposizioni sopra richiamate.

2) I conducenti di cui al punto 1), conseguono il certificato di formazione - C.F.P., dopo avere seguito i corsi di formazione specificati al successivo punto 5) ed avere superato i relativi esami scritti mediante l'utilizzo di questionari.

3) Il C.F.P. ha validità massima di cinque anni.

4) Nell'anno che precede le relative scadenze tutti i conducenti, potranno ottenere il rinnovo del C.F.P. esclusivamente se superano il corso di aggiornamento e i successivi esami scritti corrispondenti alla formazione posseduta.

Tale disposizione trova attuazione a decorrere dal 1° luglio 1997.

5) I corsi di formazione previsti sono:

corso base - vedere marginale 240102; abilità al trasporto di merci pericolose con modalità diverse da quelle in cisterna, con esclusione delle materie appartenenti alle classi 1ª e 7ª (esplosivi e radiottivi).

In particolare la formazione di detto corso deve anche comprendere esercitazioni pratiche effettuate di persona dal candidato, così come prescritto dalla presente normativa;

corso di specializzazione per il trasporto di materie pericolose in cisterna - vedere marginale 240103;

corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti esplodenti della classe 1ª - vedere marginale 240104;

corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7ª - vedere marginale 240105.

Per ciascuno dei corsi sopra indicati la durata di ogni seduta di insegnamento deve essere di 45'. Ogni giornata del corso non può comportare più di otto sedute di insegnamento.

6) Nella tabella *A* (allegato 6 vengono confrontati tra loro:

a) i tipi di corsi di formazione frequentati;

b) i tipi di veicoli che possono essere condotti in relazione al corso frequentato;

c) la sigla di riferimento A, B e AB che compare nel certificato C.F.P. Mod. MC 814B;

d) le classi di materie ammesse al trasporto in relazione al tipo di corso;

e) le classi di materie NON ammesse al trasporto;

f) le sigle da utilizzarsi per la emissione informatizzata del corrispondente C.F.P.

7) I questionari utilizzati per gli esami scritti sono stati predisposti a cura di questa direzione generale M.C.T.C. sulla base di quelli elaborati dall'I.R.U. (Unione internazionale dei trasporti stradali - Ginevra) su incarico della Comunità europea. Ciascuna domanda del questionario comporta due risposte errate ed una esatta.

La risposta viene ritenuta esatta se viene barrata esclusivamente la casella corrispondente alla risposta «vera».

8) Nella tabella *B1* (allegato 7) riguardante il primo conseguimento del C.F.P., vengono confrontati tra loro:

a) i tipi dei corsi;

b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;

c) il numero delle domande che compongono i questionari d'esame per ogni singolo tipo di corso;

d) la durata dell'esame scritto per ogni tipo di corso;

e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato l'esame.

9) Nella tabella *B2* (allegato 8), riguardante l'aggiornamento, vengono confrontati tra loro:

a) i tipi dei corsi;

b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;

c) il numero delle domande che compongono i questionari d'esame per ogni singolo tipo di corso;

d) la durata dell'esame scritto per ogni tipo di corso;

e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato l'esame.

10) Primo rilascio del C.F.P.

Ai sensi delle norme di cui all'appendice *B4* i conducenti dei veicoli di cui agli allegati 3.4.5. a partire dal 1° luglio 1997 devono essere muniti del C.F.P. MC 814B.

Tale certificato è obbligatorio sia per i trasporti nazionali che internazionali.

11) Documentazione occorrente per l'ammissione agli esami ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale.

Per ottenere l'ammissione agli esami per il rilascio del certificato di formazione professionale gli interessati devono presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C., competente territorialmente nei riguardi della sede dei corsi di formazione e specializzazione frequentati, la domanda di esame, utilizzando lo stesso modello in uso per il conseguimento del C.A.P. (certificato di abilitazione professionale), specificando i tipi di corsi frequentati ed allegando alla citata domanda:

a) attestazione dei versamenti di cui alla tariffa in uso per il C.A.P., uno per ciascun esame da sostenere;

b) copia fotostatica della patente posseduta;

c) copia dell'elenco dei nominativi dei candidati che a giudizio del responsabile del corso possono sostenere l'esame.

12) Modalità di effettuazione dell'esame.

Gli esami possono essere sostenuti presso la sede di svolgimento del corso, ovvero presso la sede dell'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui giurisdizione territoriale si trova la sede del corso stesso. Ciascun esame deve essere sostenuto e superato favorevolmente entro sei mesi dal termine del relativo corso; trascorso tale termine senza aver superato l'esame il richiedente il C.F.P. deve frequentare un nuovo corso. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, sia in occasione dell'aggiornamento comporta la esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.

Qualora il richiedente, sostenuto l'esame, non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l'esame stesso soltanto una seconda volta non prima che sia trascorso un mese dalla data di esame con esito negativo.

Ogni seduta di esame deve essere verbalizzata ed ai candidati risultati idonei verrà rilasciato il C.F.P. richiesto, a cura dell'ufficio provinciale nella cui giurisdizione si è svolto l'esame.

I funzionari della direzione generale M.C.T.C., appartenenti alla ex carriera direttiva-tecnica in servizio presso gli uffici provinciali M.C.T.C., saranno designati quali esaminatori dai direttori dei medesimi uffici provinciali.

13) Rinnovo del certificato di formazione professionale.

Per ottenere il rinnovo quinquennale del certificato di formazione professionale, nell'anno che precede la scadenza di validità, l'interessato dovrà seguire i corsi di aggiornamento relativi alla sua formazione e superare i successivi esami.

Il rinnovo del certificato di formazione comporta il ritiro del certificato in scadenza e il rilascio di un nuovo certificato. La nuova data di scadenza decorrerà dalla data di scadenza prevista dal precedente certificato.

Esempio:

Certificato di primo rilascio avente scadenza 20 novembre 1997 esami di aggiornamento superati favorevolmente il 15 maggio 1997.

Il nuovo certificato rilasciato in sostituzione del precedente ed emesso (per esempio) il 30 maggio 1997 avrà scadenza di validità al 20 novembre 2002.

Analogamente si procede qualora il corso di formazione ed il superamento del relativo esame avvengano in data successiva alla data di scadenza del C.F.P. posseduto.

I caso di estensione di validità ad una o più specializzazioni, a seguito di frequenza dei prescritti corsi di formazione specialistici e superamento dei relativi esami, il certificato in possesso del candidato (in corso di validità) verrà ritirato e verrà sostituito con un nuovo certificato comprendente le nuove specializzazioni. In questo caso tuttavia la data di validità del nuovo certificato sarà sempre quella prevista dal certificato originario in possesso del candidato medesimo.

14) Approvazione del corso di formazione.

Si rammenta che, il corso di formazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio provinciale competente territorialmente, allegando la documentazione prevista all'allegato 2 del decreto 15 maggio 1997. Ai sensi del marginale 240202 (1) e (2) dell'appendice *B4*, l'ufficio provinciale competente per territorio deve rilasciare di volta in volta nulla-osta scritto nel rispetto di quanto previsto nel sopraindicato marginale.

Si stabilisce in particolare che per quanto concerne l'idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche, dove hanno sede i corsi, dovranno essere tenute presenti, in linea di massima, le disposizioni attualmente adottate per le autoscuole.

15) Attività di vigilanza da parte degli uffici provinciali.

L'attività di vigilanza deve essere eseguita oltre che ovviamente durante lo svolgimento dei corsi, anche nella fase di predisposizione del corso, prima del rilascio del nulla-osta; essa ha come oggetto sia la ricognizione dei locali per lo svolgimento delle sedute di insegnamento e per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, sia l'esecuzione dei necessari riscontri circa il rispetto di quanto indicato nel nulla-osta all'effettuazione del corso ed alla tenuta dei registri di cui al punto 6 dell'allegato 2 al decreto ministeriale 15 maggio 1997.

Qualora vengano riscontrate irregolarità durante lo svolgimento dei corsi, le stesse dovranno essere sempre oggetto di contestazione scritta da parte del direttore dell'ufficio provinciale, con la quale verrà stabilito un termine per ottemperare alle disposizioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del corso, che nel frattempo dovrà essere sospeso.

In caso di inottemperanza ulteriore alle disposizioni impartite, il nulla-osta alla tenuta del corso dovrà essere revocato e ne dovrà essere data comunicazione a questa sede, che adotterà i provvedimenti di compeenza.

16) Corrispondenza tra certificati di formazione professionale (C.F.P.) rilasciati ai sensi del decreto ministeriale n. 571 e C.F.P. rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997.

In applicazione di quanto previsto nel decreto ministeriale 15 maggio 1997, art. 6, comma 5, è possibile convertire il C.F.P. mod. MC 814A (di colore arancione) nel corrispettivo C.F.P. mod. MC 814B (di colore azzurro) secondo la seguente tabella di compatibilità e conservando la medesima data di scadenza.

C.F.P. (D.M. n. 517) Sigla riferz indicata	C.F.P (D.M. 13-5-1997) Sigla rif indic. nel C.F.P.	Sigla da digitare
A	AB - tutte le classi meno 1 e 7	A
B	B - tutte le classi ammesse	17
A e B	AB - tutte le classi ammesse	T

Si precisa che a partire dal 1° luglio 1997, in occasione dell'attivazione delle nuove procedure automatizzate la tabella di compatibilità sopra riportata dovrà essere applicata per qualsiasi richiesta che comporta l'emissione di un nuovo C.F.P., in sostituzione del precedente.

In casi particolari la procedura relativa sarà attivata mediante specifiche istruzioni che saranno fornite successivamente dalla Divisione 47.

ALLEGATO 1

APPENDICE B. 4

Disposizioni relative alla formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose

240 000-240 099 SEZIONE 1. Generalità, struttura della formazione e programma di formazione.

240 100 (1) La formazione deve essere conforme alle disposizioni della presente appendice, sulla base dei marginali 10 315, 11 315 e 71 315.

(2) Le indispensabili conoscenze teoriche e pratiche devono essere impartite mediante corsi di formazione teorica ed esercizi pratici. Tali conoscenze devono essere verificate mediante un esame.

Struttura

240 101 La formazione iniziale e gli aggiornamenti devono essere impartiti sotto forma di corso di base e, se necessario, di specializzazione.

240 102 I corsi di base devono vertere almeno sui seguenti argomenti:

a) prescrizioni generali applicabili al trasporto delle merci pericolose;

b) principali tipi di rischi;

c) informazione relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il controllo del trasferimento di rifiuti;

d) misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai vari tipi di rischio;

e) comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamenti di protezione, ecc.);

f) etichettaggio e segnalazione dei pericoli;

g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante un trasporto di merci pericolose;

h) lo scopo ed il funzionameno dell'equipaggiamento tecnico dei veicoli;

i) divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;

j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;

k) informazioni generali riguardanti la responsabilità civile;

l) informazone sulle operazioni di trasporto multimodale;

m) manipolazione ed ammarraggio dei colli.

240 103 Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve vertere almeno sui seguenti argomenti:

a) compartamento su strada dei veicoli, compresi gli spostamenti del carico;

b) prescrizioni speciali relative ai veicoli;

c) conoscenza generale teorica dei vari sistemi di carico e di scarico dei veicoli;

d) disposizioni supplementari specifiche riguardanti l'utilizzazione di tali veicoli (certificati di approvazione, contrassegni di approvazione, segnalazione ed etichettaggio, ecc.)

240 104 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe deve vertere almeno sui seguenti argomenti:

a) rischi insiti nelle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;

b) prescrizioni particolari riguardanti il carico in comune di materie ed oggetti della classe 1.

240 105 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie-radioattive della classe 7ª deve vertere almeno sui seguenti argomenti:

a) rischi specifici connessi alle radiazioni ionizzanti;

b) prescrizioni particolari riguardanti l'imballaggio, la manipolazione, il carico in comune e l'ammarraggio delle materie radioattive;

c) disposizioni particolari da prendere in caso di incidente che coinvolga delle materie radioattive

Programma di formazione iniziale.

240 106 (1) La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o parte di corso polivalente, deve essere costituita nel modo seguente:

corso di base: 18 sedute di insegnamento ([1]);

corso di specializzazione per il trasporto in cisterne: 12 sedute di insegnamento ([1]);

corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1: 8 sedute di insegnamento;

corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive: 8 sedute di insegnamento.

La durata totale del corso polivalente può essere definita dall'autorità competente, che deve mantenere la durata del corso di base e del corso di specializzazione per il trasporto in cisterne ma che può completarli mediante corsi specializzati con corsi ridotti per le classi 1 e 7.

(2) Le sedute di insegnamento durano in linea di massima 45 minuti.

(3) Normalmente non possono essere effettuate più di 8 sedute di insegnamento al giorno.

(4) Le esercitazioni pratiche individuali saranno svolte in collegamento con il corso teorico, e dovranno trattare almeno il pronto soccorso, la lotta contro l'incendio e le disposizioni da prendere in caso di accidente ed incidente.

Programma di aggiornamento.

240 107 (1) I corsi di aggiornamento svolti ad intervalli regolari hanno lo scopo di aggiornare le conoscenze dei conducenti; questi devono trattare le novità, tecniche o giuridiche, o riguardanti le materie da trasportare.

(2) I corsi di aggiornamento devono essere conclusi prima del termine del periodo indicato al marginale 10 315 (3).

(3) La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di almeno un giorno.

(4) Ogni corso non deve prevedere più di otto sedute di insegnamento al giorno.

240 108-240 199 SEZIONE 2. Approvazione del corso.

Procedura.

240 200 I corsi di formazione devono essere approvati dall'autorità competente.

240 201 (1) Questa approvazione deve essere rilasciata dietro richiesta scritta.

(2) La richiesta di approvazione deve essere correlata dai seguenti documenti:

a) un programma di formazione dettagliato che precisi le materie insegnate e che indichi il piano di svolgimento ed i metodi di insegnamento previsti;

b) la qualificazione ed il campo di attività del personale docente;

([1]) Sono richieste sedute di insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche citate al precedente paragrafo (4) che dipenderanno dal numero di conducenti che seguono il corso di formazione

c) informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui materiali pedagogici come pure sui mezzi messi a disposizione per i lavori pratici;

d) le condizioni di partecipazione ai corsi, come ad esempio il numero dei partecipanti.

(3) L'autorità competente deve organizzare la supervisione dei corsi e degli esami.

Concessione dell'approvazione.

240 202 (1) L'autorità competente deve rilasciare l'approvazione scritta e dietro riserva delle seguenti condizioni:

a) la formazione deve essere svolta conformemente ai documenti che accompagnano la richiesta;

b) l'autorità competente si riserva il diritto di inviare delle persone utorizzate ad assistere ai corsi di formazione ed agli esami;

c) l'autorità competente deve essere informata in tempo delle date e dei luoghi di ogni corso di formazione;

d) l'approvazione può essere ritirata se non sono soddisfatte le condizioni di approvazione.

(2) Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in questione sono corsi di base o di specializzazione, o ancora se sono corsi di formazione iniziale o di aggiornamento.

240 203 Se, dopo aver ricevuto una approvazione per un corso di formazione, l'organismo di formazione ritiene di apportare delle modifiche sulle specifiche fissate per tale approvazione, l'organismo in questione deve richiederne preventivamente l'autorizzazione all'autorità competente, in particolare se si tratta di modifiche riguardanti il prograramma di formazione.

240 204-240 299 SEZIONE 3. Prescrizioni applicabili ai corsi di formazione.

240 300 L'organismo di formazione deve garantire che gli istruttori conoscano bene e tengano conto degli ultimi sviluppi delle regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione relative al trasporto delle merci pericolose. L'insegnamento deve essere pratico. Il programma di insegnamento deve essere stabilito in conformità all'approvazione, sulla base degli argomenti previsti nei marginali da 240 102 a 240 105. La formazione iniziale e di aggiornamento devono comprendere anche esercitazioni pratiche individuali (vedere marginale 240 106).

240 301-240 399 SEZIONE 4. Esami.

Corsi iniziali di base.

240 400 (1) Al completamento del corso, comprese le esercitazioni pratiche, dovrà essere sostenuto un esame.

(2) Durante l'esame, il candidato deve provare di possedere le conoscenze, l'acume e le capacità necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose, come previsto dal corso di formazione di base.

(3) A tal fine, l'autorità competente o la commissione d'esame da questa approvata, deve preparare un elenco di domande che vertono sugli argomenti elencati al marginale 240 102. Le domande poste durante l'esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono essere a conoscenza prima dell'esame, delle domande scelte nell'elenco.

(4) I corsi di formazione generale possono essere oggetto di un esame unico.

(5) Ogni autorità competente deve supervisionare le modalità di esame.

(6) Gli esami devono essere effettuati scritti o mediante una combinazione di scritto e orale. Il candidato deve rispondere almeno a 25 domande scritte. L'esame deve durare almeno 45 minuti. Le domande possono essere di vari livelli di difficoltà e possedere diversi valori ponderali.

Corsi iniziali di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie e oggetti esplosivi o di materie radioattive.

240 401 (1) Il candidato che ha superato l'esame relativo al corso di base e seguito il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne e/o il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive è autorizzato a presentarsi all'esame che attesta la sua specializzazione.

(2) Tale esame deve svolgersi e deve essere supervisionato nelle stesse condizioni di quelle indicate nel precedente marginale 240 400.

(3) Ogni corso di specializzazione deve prevedere almeno 15 domande.

Corsi di aggiornamento.

240 402 (1) Dopo aver seguito un corso di aggiornamento, il candidato è autorizzato a sostenere l'esame corrispondente alla sua formazione.

(2) L'esame deve essere condotto e supervisionato sulle stesse basi di quelle del precedente marginale 240 400.

(3) Ogni corso di aggiornamento deve prevedere almeno 15 domande.

240 403-240 499 SEZIONE 5. Certificato di formazione del conducente.

240 500 (1) Conformemente al paragrafo (9) del marginale 10 315, il certificato deve essere rilasciato:

a) dopo aver seguito un corso di formazione di base, a condizione che il candidato abbia superato l'esame conformemente al precedente marginale 240 400;

b) ricorrendo il caso, dopo aver completato un corso di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive, o dopo aver acquisito le conoscenze previste al marginale 11 315 (3) o al marginale 71 315 (3), a condizione che il candidato abbia superato l'esame conformemente al precedente marginale 240 401.

(2) Il certificato deve essere rinnovato se il candidato fornisce la prova della sua partecipazione ad un corso di aggiornamento conformemente al marginale 10 315 (3) e se ha superato l'esame conformemente al precedente marginale 240 402.

240 501-249 999

ALLEGATO 2

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Vista la direttiva 94/55/CE del consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 96/86/CE in data 13 dicembre 1996 della commissione della Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335, del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la citata direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo alla attuazione della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 30 dicembre 1992, n. 571, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 marzo 1993, n. 70, concernente il Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Visto l'art. 11 della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1997 viene abrogata la predetta direttiva 89/684/CEE;

Preso atto che, conseguentemente, la normativa concernente la formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada, già prevista dalla citata direttiva 89/684/CE, a decorrere dal 10 gennaio 1997, in virtù del predetto art. 11 della direttiva 94/55/CE, viene ad essere sostituita da quella contenuta negli allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE cosi come modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;

Ritenuto pertanto che il citato decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571 risulta abrogato ad esclusione degli articoli 3 e 4;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della Strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto l'art. 168, comma 6 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega il Ministero dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 96/86/CE nella norma nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. La definizione di «allegati *A* e *B*» contenuta nell'art. 2 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996 risulta modificata come di seguito indicato.

«allegati A e B». gli allegati *A* e *B* della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva (che formano parte integrante del presente decreto), comprendono rispettivamente:

a) allegato A: comprende le disposizioni dei marginali da 2000 a 3999 dell'allegato *A* dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997;

b) allegato B: comprende le disposizioni dei marginali da 10.000 a 270.000 dell'allegato *B* dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. I testi dei sopracitati allegati *A* e *B*, sono costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (pubblicato in allegato al decreto ministeriale 4 settembre 1996) e dal testo di modifica relativo all'anno 1997 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose

1 A seguito della abrogazione della direttiva 89/684/CEE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571 concernente il Regolamento di attuazione della sopracitata direttiva 89/684/CEE riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

2. Le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada sono contenute nella Appendice B4 (marginali da 240.100 a 240.500) dell'allegato *B* definito al precedente art. 1.

Art. 3.

Caratteristiche del certificato di formazione professionale da rilasciare ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada

1. Il certificato di formazione professionale da rilasciare, ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada, in conformità alle disposizioni del precedente art. 2, comma 2, e quello di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 4.

Corsi di formazione professionale ed esami (ex art. 3 del decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n 571)

1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati a tal fine da apposita commissione istituita presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, come da successivo art. 5.

2. Dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni.

Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in codizioni di emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli.

3. L'istanza per l'accreditamento, di cui al precedente comma 1, deve essere redatta secondo lo schema dell'allegao 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'esame, al termine dei corsi di formazione deve essere sostenuto davanti ad un funzionario della ex carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile ed alla presenza di un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di un rappresentante dei docenti.

5. La vigilanza sulla attività di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto rientra nella competenza della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 5.

Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti (ex art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n 571)

1. È istituita presso la Direzione generale della M.C.T.C. una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4.

2. La commissione è composta da un dirigente generale della Direzione generale della M.C.T.C. con funzione di Presidente, da un funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della M.C.T.C..

3. È ammessa la designazione di membri e segretario supplenti.

4. Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del direttore generale della M.C.T.C.

5. I crieri di valutazione ai fini dell'accreditamento di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti dalla commissione di cui al medesimo comma 1.

6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.

Art. 6.

Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale

1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del decreto ministerile 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore fino alla data di scadenza di validità.

2. I conducenti che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3-*b)* del decreto ministeriale n. 571, presentano la documentazione ivi prescritta al 1° luglio 1997, ovvero ottengono il certificato di formazione previsto dal presente decreto ministeriale e la data di scadenza è posteriore al 30 giugno 1997.

3. I conducenti che hanno iniziato il corso di formazione per aggiornamento prima del 1° luglio 1997, sostengono l'esame relativo con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 ed, in caso di esito favorevole: se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato previsto dal citato decreto ministeriale n. 571; se la data di scadenza di validità del cetificato posseduto è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

4. I conducenti che hanno iniziato i corsi di formazione professionale per primo rilascio anteriormente al 1° luglio 1997, sostengono l'esame con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 e, in caso di esito favorevole: se la data di esame è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato di formazione professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571; se la data di esame è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

5. A partire dal 1° luglio 1997 tutti i certificati rilasciati o rinnovati prima di tale data vengono sostituiti a domanda con i corrispondenti certificati di cui al presente decreto, aventi la medesima validità.

Art. 7.

Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992

1. Gli enti ed organizzazioni accreditati ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992 devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda di convalida dell'accreditamento conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. I testi per l'esame scritto al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del presente decreto sono predisposti a cura della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Le disposizioni applicative per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della M.C.T.C.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO 2 al D.M. 15 maggio 1997

(Istanza in bollo)

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione centrale IV - Div. 49 - ROMA

(In caso di primo rilascio)

Lo scrivente, in qualità di .... chiede, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 maggio 1997 di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui all'art. 2 del suddetto D.M.

(In caso di conferma)

Lo scrivente, in qualità di .... chiede, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 15 maggio 1997 la conferma dell'accreditamento rilasciato con nota D.G. M.C.T.C. .... prot.........../4915/9 in data ...., al fine di poter continuare l'effettuazione dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del suddetto D.M.

Lo scrivente a tal fine si impegna:

1) a fornire in allegato la documentazione prevista all'art. 4, comma 2, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dalla commissione di cui all'art. 4 già citato;

2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni contenute nell'appendice B4 dell'allegato *B* alla direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996;

3) a notificare per iscritto, con almeno quindici giorni di anticipo all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio, relativamente alla sede dell'ente od organizzazione, quanto segue (per ciascun corso):

a) sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche con esatta indicazione della tipologia del corso;

b) informazioni sui locali dove si intende svolgere i corsi stessi — sia per le lezioni teoriche come per le esercitazioni pratiche — (situati nell'ambito della provincia dell'ufficio provinciale M.C.T.C. competente come sopra definito) precisandone la forma di possesso;

c) il programma di formazione dettagliato, con precisazione delle materie insegnate, il piano di svolgimento, e metodi di insegnamento previsti;

d) numero di partecipanti e rispettivo elenco nominativi (eventualmente integrati fino alla data di inizio corso);

e) data ed inizio del corso;

f) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefono);

4) a consentire il libero accesso ai funzionari M.C.T.C. all'uopo incaricati nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

5) a richiedere con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla fine dello svolgimento del corso l'effettuazione degli esami di idoneità compatibilmente con le esigenze di servizio del predetto ufficio M.C.T.C. allegando l'elenco dei partecipanti al corso che, a giudizio del responsabile del corso stesso sono ritenuti idonei a sostenere l'esame, sia per il profitto dimostrato sia per la frequenza minima in ore, in ogni caso non inferiore ai limiti minimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. .... del 15 maggio 1997;

6) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza da esibire all'atto dell'esame;

7) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti.

Data, ...

Firma

....
(autenticata)

ALLEGATO 1 al D.M 15 maggio 1997

Annotazioni

Certificato di formazione professionale

Tipo A: trasporto in cisterna.

Type A: transport en citerne.

Tipo B: trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna

Type B: transport de marchandises dangereuses par de modes differents du transport en citerne.

Il presente certificato è valido solo se accompagnato dalla patente nazionale di guida

Certificat valable seulement s'il est joint au permis national de conduire.

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18/10/78, n 625

Mod. MC/814B

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

ADR - CERTIFICATO DI FORMAZIONE PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO MATERIE PERICOLOSE

ADR - CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS DE VEHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES.

(5605635) Roma, 1997 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ALLEGATO 3

10 315 Leggere nel seguente modo:

(1) I conducenti dei veicoli che trasportano materie pericolose in cisterne fisse o smontabili, i conducenti di veicoli - batteria aventi una capacità totale superiore a 1000 litri e i conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose in contenitori - cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3000 litri per unità di trasporto, devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose in cisterna.

(2) I conducenti di veicoli la cui massa massima ammissibile superi 3500 kg che trasportano merci pericolose, diversi dai veicoli trattati al precedente paragrafo (1), e quando lo richiedono le disposizioni della seconda parte del presente allegato e i conducenti di altri veicoli devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolare requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose diverso da quello in cisterne.

(3) Ad intervalli di cinque anni, il conducente del veicolo deve poter provare, per mezzo di una appropriata attestazione riportata sul suo certificato dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da questa autorità, che ha seguito, durante l'anno precedente la scadenza di validità del certificato, un corso di aggiornamento ed ha superato gli esami relativi. La data da prendere a riferimento per il nuovo periodo di validità è la data di scadenza del certificato.

(4) I conducenti di veicoli di cui ai paragrafi (1) e (2) devono seguire un corso di formazione di base La formazione deve essere forniata nel quadro di un corso di preparazione approvato dall'autorità competente. Essa ha come scopo fondamentale la sensibi'.zzazione ai rischi insiti nel trasporto di merci pericolose nonché l'acquisizione, da parte degli interessati, delle nozioni fondamentali per minimizzare le probabilità che un incidente avvenga, e se avviene, per assicurare la messa in atto di misure di sicurezza che potrebbero dimostrarsi necessarie per loro stessi, per la popolazione e per l'ambiente, e per limitare gli effetti dell'incidente in questione. Questa formazione, che deve comprendere un'esperienza pratica personale, deve parimente, come formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattare almeno gli argomenti definiti al marginale 240 102 dell'appendice B. 4.

(5) I conducenti di veicoli previsti al paragrafo (1) devono seguire un corso di formazione specializzato per il trasporto di cisterne, che deve vertere almeno sugli argomenti definiti nel marginale 240 103 dell'appendice B 4.

(6) I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1 o della classe 7 devono seguire un corso di formazione specializzato che verta sulle prescrizioni applicabili a tali classi (vedere marginale 11 315 e 71 315).

(7) I corsi iniziali o di aggiornamento di formazione di base e i corsi iniziali o di aggiornamento di formazione specializzata possono essere effettuati sotto forma di corsi polivalenti, realizzati in modo integrato, nella stessa occasione e dallo stesso organismo di formazione

(8) I corsi di formazione iniziale, i corsi di aggiornamento i lavori pratici e gli esami, come pure il ruolo delle autorità competenti, devono rispondere alle disposizioni dell'appendice B. 4.

(9) Ogni certificato di formazione conforme ai requisiti di questo marginale ed emesso in accordo con il modello riprodotto in appendice B 6 dall'Autorità competente di una parte contraente o da qualsiasi organizzazione riconosciuta da quelle autorità, deve essere accettato durante il suo periodo di validità dalle autorità competenti di altri paesi contraenti.

(10) Il certificato deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue del paese dell'autorità competente che ha rilasciato il certificato, o ha riconosciuto l'organizzazione che l'ha rilasciato, e parimenti, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, salvo disposizioni contrarie degli accordi conclusi fra i paesi interessati dall'operazione di trasporto.

ALLEGATO 4

MARGINALE

11 315 Modificare nel modo seguente:

(1) Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, le prescrizioni del marginale 10 315 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie o oggetti della classe 1.

(2) I conducenti di veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1 devono seguire un corso di formazione specializzato che verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 204 104 dell'appendice B. 4.

(3) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo (2), questi può essere dispensato, in parto o totalmente, dal corso di specializzazione.

ALLEGATO 5

MARGINALE

71 315 (1) Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, le prescrizioni del marginale 10 315 relative alla formazione approvata e al rilascio di un certificato di formazione approvata, si applicano ai:

a) conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive peviste da una delle schede da 5 a 8 o da 10 a 13;

b) conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive non fissili previste dalla scheda 9, se il numero totale dei colli contenenti le materie radioattive trasportate sul veicolo supera 10 e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo è superiore a 3.

(2) I conducenti dei veicoli previsti al precedente paragrafo (1) devono seguire un corso di specializzazione che verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 240 105 dell'appendice B. 4.

(3) I conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive contemplate dalla scheda 9, se il numero totale dei colli contenenti materie radioattive trasportati non è superiore a 10 e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a 3, devono avere una formazione appropriata e corrispondente alle loro responsabilità. Tale formazione deve permettere loro una sensibilizzazione ai pericoli di radiazione che comporta il trasporto di materie radioattive. Una tale formazione di sensibilizzazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal loro datore di lavoro.

(4) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo (2), questi può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione.

ALLEGATO 6

TABELLA A

TABELLA DI COMPATIBILITÀ FRA CORSO FREQUENTATO-TIPO DI VEICOLO-CLASSI AMMESSE

Titolo del corso di formazione frequentato	Tipo del veicolo	Sigle di riferimento indicate nel C F P. Mod. 814B	Classi ammesse al trasporto indicate nel C F P.	Classi non ammesse al trasporto	Sigla da digitare
Corso base	1) Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna	B	Tutte tranne le classi 1ª e 7ª	1ª e 7ª	B
Corso base + Spec. «cisterne»	Come 1) e trasporto in cisterna	A - B	Tutte tranne le classi 1ª e 7ª	1ª e 7ª	A
Corso base + Spec. «esplosivi»	Come 1)	B	Tutte tranne la classe 7ª	7ª	B1
Corso base + Spec. «radioattive»	Come 1)	B	Tutte tranne la classe 1ª	1ª	B7
Corso base + Spec. «esplosive e radioattive»	Come 1)	B	Tutte	Nessuna	17
Corso base + Spec. «cisterne ed esplosivi»	Come 1) e trasporto in cisterna	A - B	Tutte tranne la classe 7ª	7ª	A1
Corso base + Spec. «cisterne e radioattive»	Come 1) e trasporto in cisterna	A - B	Tutte tranne la classe 1ª	1ª	A7
Corso base + Spec. «cisterna radioattive esplosivi»	Come 1) e trasporto in cisterna	A - B	Tutte	Nessuna	T

ALLEGATO 7

TABELLA B1

Tipo di corso	Numero minimo sedute d'insegnamento	Numero delle domande che compongono il questionario d'esame	Durata dell'esame scritto	Numero minimo di risposte esatte per superare l'esame
Corso base	18	25	45'	17
Corso di specializzazione trasporto in cisterne	12	15	45'	17
Corso di specializzazione materie ed oggetti esplodenti	8	15	45'	10
Corso di specializzazione materie radioattive	8	15	45'	10

ALLEGATO 8

TABELLA B2

Tipo di corso	Numero minimo sedute d'insegnamento	Numero delle domande che compongono il questionario d'esame	Durata dell'esame scritto	Numero minimo di risposte esatte per superare l'esame
Corso base di aggiornamento	8	15	45'	10
Corso di aggiornamento cisterne	8	15	45'	10
Corso di aggiornamento per la specializzazione in esplosivi, materie ed oggetti esplodenti	8	15	45'	10
Corso di aggiornamento per le materie radioattive	8	15	45'	10

97A4747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreto ministeriale 9 giugno 1997 vistato dalla ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 10 giugno 1997, i sotto indicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Bellotti Cesare, nato a Gorizia il 29 ottobre 1992, notaio residente nel comune di Milano è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 ottobre 1997;

D'Abramo Aldo, nato a Petrella Tifernina (Campobasso) il 17 novembre 1922, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo d.n di Livorno è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effeto dal 17 novembre 1997;

De Luca Italo nato, a Guardiagrele (Chieti) il 22 ottobre 1922, notaio residente nel comune di Lanciano è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 ottobre 1997;

De Paoli Luigi, nato ad Abbiategrasso (Milano) il 19 novembre 1992, notaio residente nel comune di Milano è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 novembre 1997;

Di Benedetto Ugo, nato a Roma il 17 novembre 1922, notaio residente nel comune di Pomezia d.n. Roma è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 novembre 1997;

Emmolo Girolamo, nato ad Alcamo (Trapani) il 1° dicembre 1922, notaio residente nel comune di Palermo è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° dicembre 1997;

Ferrero Mario nato a Leini (Torino) il 17 ottobre 1922, notaio residente nel comune di Rivarolo Canavese d.n. di Torino è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 ottobre 1997;

Ginanneschi Giovanni, nato a Castel del Piano (Grosseto) l'8 settembre 1922, notaio residente nel comune di Siena è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 settembre 1997;

Giannitrapani Enrico, nato a Trapani l'11 dicembre 1922, notaio residente nel comune di Trapani è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 dicembre 1997;

Mancini Ottorino, nato a Cremona il 18 dicembre 1922, notaio residente nel comune di Cremona è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 dicembre 1997;

Martini Galeazzo nato a Camaiore (Lucca) il 21 settembre 1922, notaio residente nel comune di Pontedera d.n. di Pisa è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 settembre 1997;

Mello Rella Ermanno, nato a Caserta il 9 settembre 1922, notaio residente nel comune di Marcianise d.n. di Santa Maria Capua Vetere è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 novembre 1997;

Miritello Francesco, nato a Nicosia (Enna) l'8 ottobre 1922, notaio residente nel comune di Reggio Calabria è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 ottobre 1997;

Napoleone Luigi, nato a Roma il 23 settembre 1922, notaio residente nel comune di Roma è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 settembre 1997;

Nicoli Ugo, nato a Gussola (Cremona) il 25 novembre 1922, notaio residente nel comune di Pralboino d.n. di Brescia è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 novembre 1997;

Vicini Antonfrancesco, nato a Faenza (Ravenna) il 7 settembre 1922, notaio residente nel comune di Faenza d.n. di Ravenna è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 settembre 1997;

Ziliotto Ferdinando, nato a Cittadella (Padova) il 20 ottobre 1922, notaio residene nel comune di Cittadella d.n. di Padova è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 ottobre 1997.

97A4753

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 giugno 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1697,23
ECU	1914,81
Marco tedesco	977,78
Franco francese	289,90
Lira sterlina	2780,40
Fiorino olandese	869,39
Franco belga	47,385
Peseta spagnola	11,583
Corona danese	256,83
Lira irlandese	2560,44
Dracma greca	6,191
Escudo portoghese	9,699
Dollaro canadese	1224,55
Yen giapponese	14,938
Franco svizzero	1172,12
Scellino austriaco	138,94
Corona norvegese	233,22
Corona svedese	218,57
Marco finlandese	326,83
Dollaro australiano	1268,85

97A4881

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Direttive in materia di importazione di contingenti di prodotti tessili originari della Federazione russa. (Comunicato n. 5 del 5 giugno 1997).

Si informano gli operatori che con regolamento CE della Commissione in corso di perfezionamento, sono stati istituiti nuovi contingenti, applicabili fino al 31 dicembre 1997, relativi all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa.

Dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento le importazioni di prodotti tessili di cui all'allegato I sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo. Dal 1° luglio 1997 le importazioni dei prodotti tessili di cui agli allegati II (importazioni dirette) e III (perfezionamento passivo) sono soggette ai limiti quantitativi fissati nei medesimi.

Relativamente alle importazioni dirette, la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore, per singola domanda e per singola categoria non può superare la quantità massima indicata nell'allegato IV.

Potranno essere presentate ulteriori richieste per la stessa categoria ove si dimostri l'utilizzo della precedente licenza in misura non inferiore al 50%.

Le licenze avranno validità trimestrale.

Le domande di licenza d'importazione potranno essere inoltrate a questa amministrazione - D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. III con decorrenza immediata fermo restando che le stesse verranno inoltrate a Bruxelles, via SIGL, alle date sopracitate, a seconda del prodotto richiesto.

Le istanze dovranno essere corredate da copia del contratto e recare le seguenti indicazioni:

1) nome e indirizzo completo del richiedente (incluso numero di telefono e fax) e il numero di partita IVA;

2) paese d'origine e provenienza dei prodotti;

3) denominazione commerciale dei prodotti ed il codice di nomenclatura combinata;

4) categoria e quatitativo nell'unità prevista;

5) valore della merce;

6) dichiarazione attestante l'inesistenza di analoga domanda presentata inaltro Paese membro ai sensi del regolamento in questione ed impegno a restituire la licenza entro dieci giorni dalla scadenza;

7) data e firma del richiedente.

ALLEGATO I

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Categoria *	Unita	Quantita
2	t	8.251
2a	t	634
39	t	512
117	t	933
118	t	550

* La descrizione completa dei prodotti che rientrano in queste categorie figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94

ALLEGATO II

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Categoria *	Unità	Quantità
1	t	2 614
3	t	1.016
4	1000 pezzi	1.440
5	1000 pezzi	914
6	1000 pezzi	1.604
7	1000 pezzi	452
8	1000 pezzi	1.376
9	t	946
20	t	1.372
22	t	736
12	1000 paia	2.256
13	1000 pezzi	2.990
15	1000 pezzi	572
16	1000 pezzi	416
21	1000 pezzi	680
24	1000 pezzi	700
29	1000 pezzi	318
83	t	236
33	t	266
37	t	910
50	t	282
74	1000 pezzi	306
90	t	486
115	t	244

* La descrizione completa dei prodotti che rientrano in queste categorie figura nell'allegato I del regolamento (CE) n 517/94

ALLEGATO III

PERFEZIONAMENTO PASSIVO ECONOMICO

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 3

Categoria *	Unità	Quantità
4	1000 pezzi	488
5	1000 pezzi	1.118
6	1000 pezzi	3.094
7	1000 pezzi	1.976
8	1000 pezzi	1.790
12	1000 paia	2.386
13	1000 pezzi	714
15	1000 pezzi	1.898
16	1000 pezzi	694
21	1000 pezzi	2.714
24	1000 pezzi	1.380
29	1000 pezzi	2.180
83	t	250
74	1000 pezzi	500

* La descrizione completa dei prodotti che rientrano in queste categorie figura nell'allegato I del regolamento (CE) n 517/94

ALLEGATO IV

Maximum quantities referred to in article 3

Category	Unit	Maximum quantity
1	tonnes	20
2	tonnes	30
2A	tonnes	10
3	tonnes	10
4	1000 pieces	20
5	1000 pieces	10
6	1000 pieces	10
7	1000 pieces	10
8	1000 pieces	20
9	tonnes	10
20	tonnes	15
22	tonnes	10
39	tonnes	10
12	1000 pairs	15
13	1000 pieces	15
15	1000 pieces	10
16	1000 pieces	10
21	1000 pieces	10
24	1000 pieces	10
29	1000 pieces	10
83	tonnes	10
33	tonnes	10
37	tonnes	10
50	tonnes	10
74	1000 pieces	10
90	tonnes	10
115	tonnes	10
117	tonnes	10
118	tonnes	10

97A4836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22703 del 7 maggio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 aprile al 6 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapec, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità su un organo complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22704 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bitron, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 340 unità su un organo complessivo di 681 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bitron, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22705 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1996 al 27 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 140, unità su un organo complessivo di 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22706 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1995 al 27 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 118, unità su un organo complessivo di 163 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22707 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci, con sede in Andria (Bari) e unità di Andria (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organo complessivo di 79 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22708 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 26 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama mensa c/o Italtel, con sede in Milano e unità di Settimo Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 65 unità, di cui 2 p.t. da 32 a 24 ore medie settimanali; 7 p.t. da 30 a 22,5 ore medie settimanali; 4 p.t. da 25 a 18,75 ore medie settimanali; 37 p.t. da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organo complessivo di 83 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama mensa c/o Italtel, a corrispondere particolari beneficio previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22709 del 7 maggio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sati, sede in Avellino e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organo complessivo di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22710 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama unità mensa c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), con sede in Milano e unità di c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, di cui 1 part-time da 20 a 5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22711 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama unità mensa c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), con sede in Milano e unità di c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, di cui 2 part-time da 30 a 10 ore medie settimanali, e a 1 part-time da 20 a 5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22712 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision system international, con sede in Ivrea (Torino), unità di Buccinasco (Milano), Padova, Prato, Casoria (Napoli), Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 418 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 novembre 1996, n. 21717.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision system international, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22713 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio (Bari), con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22714 del 7 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retesette Emilia nord, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996, n. 21385.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retesette Emilia nord, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22727 del 9 maggio 1997, è annullato il provvedimento di reiezione n. 22348 dell'8 marzo 1997, ed è altresì autorizzato, per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 6 lavoratori con qualifica di impiegati, su un organico complessivo di 13 unità, dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e

unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali.

L'autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è estesa per lo stesso periodo, a 2 dipendenti con qualifica di giornalisti, su un organico di 13 unità, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro, da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22737 del 9 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici, con sede in Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,3 ore settimanali a 29,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 875 unità, su un organico complessivo di 891 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22393 del 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22738 del 9 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche dal 10 marzo 1994 Kina Italia, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali numeri 15133-15134-18001 del 30 maggio 1994 e del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche dal 10 marzo 1994 Kina Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22739 del 9 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ingg. Provera e Carrassi, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 117 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ingg. Provera e Carrassi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 - febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22740 del 9 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso) e unità di Corato (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 145 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22741 del 9 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kina Italia ex Sogema Marzari, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kina Italia ex Sogema Marzari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A4752

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996	Maggio	4,3	10,0
	Giugno	3,9	10,0
	Luglio	3,6	9,5
	Agosto	3,4	9,4
	Settembre	3,4	9,4
	Ottobre	3,0	8,9
	Novembre	2,6	8,8
	Dicembre	2,6	8,5
1997	Gennaio	2,6	8,3
	Febbraio	2,4	7,6
	Marzo	2,2	6,8
	Aprile	1,7	6,3
	Maggio	1,6	6,0

97A4845

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia (sede di Torino) e medicina e chirurgia (sede di Novara), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Torino):

economia aziendale, settore: P02A.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):

dermatologia, settore: F17X.

Gli aspieranti ai traferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A4795

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia, sede di Torino, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Torino):

lingua francese, settore: L16B;

economia aziendale, settore: P02A;

organizzazione e pianificazione del territorio, settore: M06B.

Gli aspiranti ai traferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A4796

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di architettura:

scienze e tecnologia dei materiali (settore scientifico disciplinare: I14A «scienza e tecnologia dei materiali»).

Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, curriculum vitae, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A4794

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 72 del 14 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IOD RA0295 (Ropinorolo) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 55, prima colonna, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson.

Trattamento del morbo di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con 1-dopa;

in associazione al trattamento con 1-dopa durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con 1-dopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni di tipo "deterioramento di fine dose" o "fenomeni on-off"); sempre nel sopracitato avviso nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 72 del 14 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IOD RA0295 (Ropinorolo) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «Titolare AIC: *SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques, con sede in 6 Esplanade Charles De Gaulle - 92371 Nanterre Cedex (Francia).*

Rappresentante in Italia: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale e partita IVA n. 03524320151.»; leggasi: «Titolare AIC: *Iodosan S.p.a., con sede in* via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale e partita IVA n. *05085580156*», infine, sempre nel sopracitato avviso, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 72 del 14 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IOD RA0295 (Ropinorolo) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 54, prima e seconda colonna, dove è scritto:

«IOD RA0295, 21 compresse da 0,25 mg

AIC n. 032977011 *M* (in base 10) 0ZGD3M

classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 0,5 mg

AIC n. 032277023 *M* (in base 10) 0ZGD3Z (in base 32)

classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 1 mg

AIC n. 032277035 *M* (in base 10) 0ZGD4C (in base 32)

classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 2 mg

AIC n. 032277047 *M* (in base 10) 0ZGD4R (in base 32)

classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 5 mg

AIC n. 032277050 *M* (in base 10) 0ZGD4U (in base 32)

classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032277062 *M* (in base 10) 0ZGD56 (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 126 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032277074 *M* (in base 10) 0ZGD5L (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 210 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032277086 *M* (in base 10) 0ZGD5Y (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 0,5 mg
AIC n. 032277098 *M* (in base 10) 0ZGD6B (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 1 mg
AIC n. 032277100 *M* (in base 10) 0ZGD6D (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 2 mg
AIC n. 032277112 *M* (in base 10) 0ZGD6S (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 5 mg
AIC n. 032277124 *M* (in base 10) 0ZGD74 (in base 32)
classe C»,

leggasi:

«IOD RA0295, 21 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032977011 (in base 10) 0ZGD3M (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 0,5 mg
AIC n. 032977023 (in base 10) 0ZGD3Z (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 1 mg
AIC n. 032977035 (in base 10) 0ZGD4C (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 2 mg
AIC n. 032977047 (in base 10) 0ZGD4R (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 5 mg
AIC n. 032977050 (in base 10) 0ZGD4U (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032977062 (in base 10) 0ZGD56 (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 126 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032977074 (in base 10) 0ZGD5L (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 210 compresse da 0,25 mg
AIC n. 032977086 (in base 10) 0ZGD5Y (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 0,5 mg
AIC n. 032977098 (in base 10) 0ZGD6B (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 84 compresse da 1 mg
AIC n. 032977100 (in base 10) 0ZGD6D (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 2 mg
AIC n. 032977112 (in base 10) 0ZGD6S (in base 32)
classe C

IOD RA0295, 21 compresse da 5 mg
AIC n. 032977124 (in base 10) 0ZGD74 (in base 32)
classe C».

97A4801

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Approvazione dei patti territoriali delle province di Enna e Siracusa». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 2 giugno 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 17, nella tabella, al numero 13 Az. Agricola Mottava, in corrispondenza della voce «Onere dello Stato», dove è riportata la cifra: «*757,0*», leggasi: «*757,7*»; inoltre, al numero 15 Cose a caso, in corrispondenza della voce «Nuova occupazione», dove è riportata la cifra: «*50*», leggasi: «*49*».

97A4850

DOMENICO CORTESANI,, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950.000
- semestrale L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2).
- annuale L. 850 000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125 000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola. ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0 9 7 *

L. 1.500